Comunicazione della Commissione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo («crediti di gestione»)

(96/C 44/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la lettera sotto riportata, la Commissione ha inviato agli Stati membri una comunicazione in merito agli aiuti di Stato per prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato.

«A norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato la Commissione propone agli Stati membri le misure opportune richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. Dopo averla esaminata in collaborazione con gli Stati membri nel quadro del gruppo di lavoro "condizioni di concorrenza in agricoltura" nel corso della riunione del 3 maggio 1995, la Commissione propone agli Stati membri la comunicazione acclusa alla presente a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato.

La Commissione non autorizzerà più alcuna misura di aiuto sui "crediti di gestione", non conforme alla presente comunicazione, che le venga notificata in virtù dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE e che sia o resti di applicazione dopo la data del 1° gennaio 1996.

La Commissione invita gli Stati membri, a norma dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE, a confermarle entro due mesi dalla data della presente che si conformeranno non oltre la data del 1° gennaio 1996 al contenuto dell'acclusa comunicazione, modificando gli aiuti esistenti, qualora non siano conformi a tale comunicazione. In assenza di tale conferma, la Commissione si riserva di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE.

Scopo della comunicazione

La Commissione segue da molti anni una politica intesa a non contrastare gli aiuti di Stato concessi sotto forma di prestiti agevolati a breve termine nel settore agricolo. La Commissione impone unicamente due condizioni: la durata massima del prestito è di un anno ed esso non può essere limitato a un singolo prodotto e a una singola operazione. Non vi sono limiti all'intensità dell'aiuto né — per quanto riguarda i singoli beneficiari — alla possibilità di rinnovare annualmente il prestito agevolato.

Nel prendere posizione su questi aiuti, la Commissione si riserva esplicitamente il diritto di revisione, secondo quanto stabilito dall'articolo 93, paragrafo 1 del trattato. La Commissione ha proceduto a tale revisione tenendo conto delle osservazioni espresse dagli Stati membri in occasione della riunione del gruppo "condizioni di concorrenza in agricoltura" del 3 maggio 1995. Essa è pervenuta alle seguenti conclusioni.

A. La Commissione riconosce che, per motivi legati alla natura del settore e delle attività connesse (in particolare il carattere stagionale della produzione e la struttura delle aziende), l'agricoltura comunitaria possa in un certo qual modo essere penalizzata rispetto agli operatori di altri settori economici quanto alla necessità di ottenere prestiti a breve termine e alla capacità di finanziarli.

   Tuttavia, gli aiuti destinati a ridurre i costi di questi prestiti costituiscono senza dubbio aiuti di Stato di natura funzionale, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato. Simili aiuti devono quindi essere subordinati a norme di concessione adeguate.

B. La Commissione ritiene necessario garantire che questi prestiti agevolati non vengano usati per aiutare in maniera selettiva settori od operatori agricoli specifici, per motivi non unicamente legati alle difficoltà sopra illustrate. Di conseguenza, la politica della Commissione sarà quella di rifiutare aiuti analoghi, fatta eccezione per la deroga prevista al comma successivo, ogniqualvolta l'aiuto non sia concesso — all'interno della regione amministrativa che fa capo all'autorità che concede l'aiuto — a tutti gli operatori del settore agricolo, principalmente gli agricoltori, senza discriminazione e a prescindere dal tipo di attività agricola per la quale l'operatore ha bisogno di prestiti a breve termine.

   La Commissione accetterà tuttavia aiuti nazionali per i prestiti a breve termine che, a discrezione dello Stato membro, escludano determinate attività e/o determinati operatori, a condizione che lo stesso Stato membro sia in grado di dimostrare che tutti i casi di esclusione sono giustificati dal fatto che i problemi che incontrano gli operatori esclusi nell'ottenimento di prestiti a breve termine sono intrinsecamente meno rilevanti che nel resto del settore agricolo.

C. In qualsiasi tipo di programma gli aiuti dovranno essere limitati allo stretto necessario per compensare gli svantaggi di cui al punto A. Lo Stato membro che desideri ricorrere ai prestiti agevolati di cui alla lettera B deve quantificare gli svantaggi indicati al punto A, utilizzando il metodo che ritenga più appropriato, ma limitandosi comunque sempre alla differenza tra il

tasso d'interesse concesso ad un normale operatore del settore agricolo e il tasso d'interesse versato negli altri settori dell'economia dello Stato membro in questione per prestiti a breve termine, di importo simile per operatore, non connessi ad investimenti.

Tale quantificazione e i metodi impiegati devono essere comunicati alla Commissione perché essi possano essere presi in conto nel quadro della valutazione della compatibilità dell'aiuto a norma degli articoli 92 e 93 del trattato. Il volume dei prestiti agevolati concessi ad un beneficiario determinato non può in nessun caso superare il fabbisogno di liquidità derivante dal fatto che i costi di produzione devono essere sostenuti prima di riscuotere il ricavato delle vendite della produzione. Tale somma può essere fissata in maniera forfettaria. In nessun caso l'aiuto potrà essere connesso ad operazioni specifiche di commercializzazione o di produzione.

D. La Commissione mantiene inalterati tutti gli altri aspetti della propria politica nel settore, per cui la durata dei prestiti agevolati non potrà superare un anno (ma il prestito è rinnovabile ogni anno per qualsiasi beneficiario per tutta la durata di applicazione del regime in questione, sempreché continuino ad essere soddisfatti i criteri di concessione del prestito) e i beneficiari possono includere, a discrezione dello Stato membro interessato, ma nel rispetto delle condizioni di cui ai punti B e C, qualsiasi operatore che commercializzi esclusivamente prodotti agricoli elencati nell'allegato II del trattato CE e/o che operi nel settore della trasformazione i cui prodotti finali siano esclusivamente prodotti agricoli definiti nello stesso modo.»

Comunicazione a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio e dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio relativa al caso n. IV/35.680 — Accordo di conferenza marittima Baltic Liner

(96/C 44/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. L'11 agosto 1995 la Finncarriers Oy e la Poseidon Schiffahrt AG hanno presentato alla Commissione una richiesta a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio [1] mirante ad ottenere un'esenzione in forza dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE per quanto riguarda l'Accordo di conferenza marittima Baltic Liner (nel seguito «l'accordo»). In applicazione dell'articolo 4, paragrafo 8 del regolamento (CEE) n. 4260/88 della Commissione [2] il 15 ottobre 1995 la Commissione ha informato i richiedenti che avrebbe proceduto ad esaminare l'accordo anche in relazione a quanto disposto dal regolamento (CEE) n. 1017/68 del Consiglio [3] che stabilisce norme particolareggiate per l'applicazione degli articoli 85 ed 86 del trattato ai trasporti ferroviari su strada e per vie d'acqua interne.

L'ACCORDO

2. Le parti all'accordo gestiscono un servizio comune, di cui stabiliscono di comune accordo orari, tariffe e prezzi dei servizi. Il servizio comune consiste nella prestazione di servizi regolari di traghetto per il traffico ro-ro, di containers e ferroviario («Railship») tra porti e località finlandesi e i) porti e località tedesche (ed altre località del continente europeo, via i porti tedeschi) nonché ii) porti e località della Scandinavia (Svezia, Danimarca e Norvegia), con ridotti volumi di traffico in entrambe le direzioni tra la Russia e tali paesi attraverso la Finlandia («gli scambi commerciali»).

3. Le parti prendono decisioni comuni d'investimento, relative in particolare all'acquisizione di navi ed attrezzature specificamente progettate per le condizioni climatiche in cui hanno luogo gli scambi commerciali. Speciali attrezzature (tra cui attrezzature per la movimentazione di carichi pesanti) sono anche necessarie per soddisfare le specifiche esigenze dei caricatori finlandesi oltre che per tener conto del fatto che lo scartamento delle ferrovie finlandesi risulta più largo di quello adottato nel resto dell'Unione europea (cosicché sono tra l'altro necessari carri a carrello intercambiabile ed una stazione per la sostituzione degli assi).

4. Le parti mettono in comune le attività utilizzate nell'ambito del servizio comune (navi, attrezzature, containers e carri) ed hanno sottoscritto accordi per l'interscambio di attrezzature, incluse quelle utilizzate per attività di trasporto plurimodale. Le parti si suddividono le entrate nette proporzionalmente alla loro partecipazione alla fornitura di attività al servizio comune. Le parti concordano il tonnellaggio da destinare al servizio comune.

5. Il servizio comune è gestito dalla Finncarriers («il gestore della conferenza») cui spetta la responsabilità di negoziare le tariffe praticate per i servizi offerti. Con i principali clienti del servizio comune si svolgono discussioni volte a promuovere lo sviluppo degli scambi commerciali con vari mezzi miranti a ridurre i costi ed incre-

[1] GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.
[2] GU n. L 176 del 31. 12. 1988, pag. 1.
[3] GU n. L 175 del 23. 7. 1968, pag. 1.